SETTORE: SETTORE SERVIZI SOCIALI

Responsabile: Vincenzo Dore

DETERMINAZIONE N. 250

In data 29-05-2020

DETERMINAZIONE SETT. N. 95

OGGETTO::Integrazione retta per il ricovero di un soggetto non autosufficiente in attuazione della delibera n. 42 del 24/05/2016. Impegno di spesa da maggio a dicembre 2020 - CIG ZAF2D29634

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 18.11.2019 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Socio-Assistenziale, Sport e Pubblica Istruzione;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 20/03/2020 avente oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022" (artt. 151, 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/03/2020 avente oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022" (artt. 151, 174 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);

VISTO l'art.107 del Decreto Legislativo n.267/2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

PREMESSO che l'art. 22 della legge quadro n. 328/2000 "Realizzazione del Sistema Integrato di interventi e Servizi Sociali" indica tra gli interventi, che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogabili sotto forma di beni e servizi, quelli a favore di "persone anziani e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia non siano assistibili a domicilio";

CONSIDERATO che le strutture residenziali, denominate Comunità Integrate per Anziani (ex Case Protette), sono strutture socio sanitarie residenziali destinate ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, persone non autosufficienti di grado lieve ed elevato, che non necessitano di prestazioni ospedaliere, che erogano prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, compresi tra i livelli essenziali di assistenza secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO che la tutela di persone in condizioni di fragilità sociale, rientra tra gli interventi assistenziali di competenza dell'ente locale all'interno di ciascun ambito territoriale, e può essere attuata secondo le modalità previste dall'art. 30 della legge regionale 23/2005 che prevede, tra gli altri, interventi di tipo residenziale e un'assistenza complessa e continuativa;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. 33/36 del 08.08.2013 con la quale si approvavano i "Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture ai sensi del Regolamento di attuazione della LR 23 dicembre 2005 n. 23, art. 28 comma 1 ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e art 40, comma 3 ai fini dell'accreditamento";

ATTESO che tra le strutture residenziali a carattere comunitario vengono ricomprese le **"COMUNITA' ALLOGGIO"**, le quali vengono definite "strutture residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad ospitare persone con età superiore a 65 anni, autosufficienti, che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà;

VISTO il D.P.C.M. 14 Febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie e il D.P.C.M. 29 Novembre 2001 "Definizione dei livelli di assistenza" i quali prevedono che le prestazioni sanitarie nell'ambito delle strutture sociali siano a carico del Sistema Sanitario (o attraverso personale messo a disposizione dell'USL o personale messo a disposizione dall'Ente che gestisce la struttura;

VISTO in particolare l'ART. 3 del D.P.C.M. 14 Febbraio 2001 che precisa:

- le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono di competenza dell'A.S.L. ed a carico delle stesse;
- le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria competono ai comuni con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai Comuni stessi;
- le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono erogate dalla A.S.L. e sono a carico del fondo sanitario

VISTE le modalità di integrazione della quota socio-sanitaria approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n.º 6/27 del 30.01.2008, nella quale viene definito il sistema tariffario relativo agli inserimenti in Case Protette nonché le modalità di inserimento in struttura così come segue:

- viene assicurato dall'Azienda Sanitaria con proprio personale o con personale messo a disposizione dall'Ente che gestisce la struttura, in questo caso l'Azienda Sanitaria eroga una quota giornaliera di € 10,40, mentre la restante quota -componente sociale (retta alberghiera) è a carico dell'utente (che potrà avvalersi dell'eventuale sostegno economico dell'Ente);

VISTO l'art 25 della Legge 328/2000, che al fine della compartecipazione del cittadino alla spesa della prestazione residenziale, prevede la verifica delle condizioni economiche, secondo le disposizioni del decreto 109/1998 come modificato dal decreto legislativo n. 130/2000;

VISTO l'art 27 della legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23, che, nel rispetto dei principi della legge nazionale succitata prevede, le modalità di compartecipazione alla spesa dei destinatari degli interventi prevedendo, tra l'altro, l'esclusione dalla compartecipazione dei soggetti con posizioni economiche inferiori alla soglia minima individuata dalla Regione;

RICHIAMATA la Delibera di G.M. n. 42 del 24/05/2016 avente per oggetto "indirizzi per la definizione delle modalità di ricovero di adulti, anziani ed indigenti, presso strutture

residenziali integrate - comunità integrate, RAS e comunità alloggio. Definizione dei criteri di contribuzione sociale e integrazione economica al pagamento rette di ricovero";

PRESO ATTO che i criteri adottati con la delibera succitata prevedono i seguenti punti:

- 1) L'ammissione in Comunità Integrate per Anziani (ex Case Protette), salvo casi urgenti e imprevedibili, è subordinata al parere positivo espresso dall'UVT, il cui intervento può essere determinato dal richiedente, da un parente, da un tutore/curatore/amministrazione di sostegno, dal medico curante, dall'unità ospedaliera, dai Servizi Sociali del Comune ecc;
- 2) A seguito della valutazione multidisciplinare del bisogno, di cui al punto precedente, l'operatore sociale del comune provvede:
- 3) A redigere apposita relazione inerente l'indagine socio-ambientale stabilendo le modalità di intervento e l'entità di compartecipazione alla spesa del cittadino per tutte le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria così come previsto dall'art. 3 c. 2 punto d) del D.P.C.M. 14 Febbraio 2001;
- 4) Nel caso di inserimento in Comunità Integrate per Anziani (ex Case Protette) di soggetti in possesso della certificazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della Legge 104/1992) e di soggetti ultra65enni (la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende Sanitarie Locali), il costo del servizio ricade interamente sul soggetto, qualora abbia un reddito sufficiente; nell'ipotesi in cui l'utente non riesca a coprire interamente il costo della retta, l'Amministrazione Comunale interviene ad integrazione dei cespiti del ricoverato. Detta integrazione, corrisponderà alla differenza tra il reddito I.S.E.E. del ricoverato integrato dei redditi esenti ai fini IRPEF (assegno di accompagnamento, dalle pensioni di invalidità, dalle indennità per cecità assoluta, rendite INAIL, nonché tutti gli altri redditi esenti ai fini IPREF) al netto della quota garantita per le spese personali, pari al 10% del proprio reddito, e la quota spettante. La procedura per la determinazione della quota sociale e dell'integrazione economica a carico del Comune, fermo restando la disponibilità delle risorse nel bilancio comunale, viene di seguito descritta:
- Dalla documentazione presentata dall'utente (o suoi familiari) certificazione I.S.E.E si aggiungono tutti gli altri redditi esenti ai fini IRPEF (es. indennità di accompagnamento, invalidità civile, rendite INAIL, pensioni estere);
- Dal reddito complessivo annuo così ottenuto si calcola il reddito mensile;
- Dal reddito mensile, viene detratta una quota pari al 10% per le spese personali del soggetto, tutto il resto dovrà essere utilizzato dai familiari per il pagamento della retta.
- 5) L'eventuale differenza sarà a carico del Comune il quale dovrà comunicare alla Struttura i seguenti dati:
- L'ammontare della quota mensile/annuale a carico del ricoverato, che dovrà essere pagata direttamene alla struttura dai familiari (per alcune particolari situazioni, adeguatamente motivate, il pagamento della quota dovrà essere effettuato direttamente al Comune, il quale provvederà al pagamento dell'intera somma);
- L'ammontare della integrazione mensile/annuale a carico del Comune, da liquidare alla struttura previa presentazione di regolare fattura;
- 6) Nel caso di inserimento in Comunità Integrate per Anziani (ex Case Protette) di soggetti che non rientrino nella tipologia indicata al punto 3) il costo della retta è SETTORE SERVIZI SOCIALI n.95 del 29-05-2020 COMUNE DI TORRALBA

interamente a carico dell'utente. Nell'ipotesi in cui l'utente non riesca a coprire il costo della retta, concorrono obbligatoriamente al pagamento del dovuto, le persone obbligate ai sensi degli artt. 433 e 437 del Codice Civile. Qualora non possa farsi fronte al pagamento parziale o totale della retta, l'Amministrazione Comunale valuterà l'ipotesi di contribuzione al costo del servizio, previa indagine socio ambientale a cura dell'Operatore Sociale mediante la compilazione di apposita relazione e fermo restando la disponibilità delle risorse nel bilancio comunale;

- 7) In tutte le altre situazioni di fragilità sociale, eccezionali e imprevedibili, meritevoli di tutela in base a quanto disposto dalla normativa nazionale e dalla legge regionale di riordino delle funzioni di assistenza sociale n. 23/2005, sarà cura dell'Operatore Sociale del Comune predisporre e proporre eventuali inserimenti d'emergenza;
- 8) In caso di coinvolgimento del Comune nell'integrazione delle rette: stabilire in € 1.500,00 mensili la contribuzione massima a carico del Comune per il ricovero in Comunità Integrate per Anziani (ex Case Protette). In casi particolari, previa proposta del servizio sociale, l'integrazione della retta potrà essere interamente posta a carico del comune. Detto importo è soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT;
- 9) Nel caso di inserimento di anziani autosufficienti, in strutture aventi le caratteristiche di comunità alloggio, sulla base delle considerazioni di cui alla premessa, il pagamento della retta sarà a totale carico del richiedente l'inserimento (anziano o familiari dello stesso);

VISTA la richiesta presentata dai familiari dell'utente:

- prot. N. 2028 del 27.05.2020;

finalizzate all'ottenimento dell'integrazione della retta di cui trattasi;

VISTO il verbale UVT rilasciato in data:

- 10/02/2020 n. 34535

tramite i quali vengono riconosciute le necessità di inserimento in Comunità integrata;

VISTA l'istruttoria predisposta dall'ufficio servizi sociali, dalla quale si evince il possesso dei requisiti di cui alla Delibera di G.M. n. 42/2016;

PRESO ATTO che occorre provvedere ad integrare la retta per il periodo compreso tra maggio e dicembre 2020, salvo proroga derivante dalla nuova valutazione delle condizioni reddituali, per un importo complessivo di:

€ 5.767,20 (€ 720,90 al mese)

RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito, impegnando la somma totale di € 5.767,20 suddetta nei confronti **dell'associazione il girasole** sede legale Piazza Sandro Pertini 4, CF e P.IVA 02568910901 titolare della struttura presso la quale l'utente risulta inserito;

RILEVATO che il CIG rilasciato dall'AVCP è il seguente: ZAF2D29634

RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito;

Acquisito il DURC e verificata la regolarità contributiva dell'associazione in parola;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 267/2000;

DETERMINA

Di far propria la premessa narrativa;

DI INTEGRARE il pagamento della retta di ricovero dell'utente in questione, per il periodo compreso tra **maggio e dicembre 2020**, per un importo complessivo di € **5.767,20** (€ **720,90 mensili)**;

DI DARE ATTO che la condizione degli utenti verrà rivalutata nel mese di Gennaio 2021 e comunque in ogni caso in cui intervenga una variazione delle condizioni reddituali e di riconoscimenti di indennità legate alla non autosufficienza;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € **5.767,20** nei confronti dell'associazione "IL GIRASOLE" con sede legale Piazza Sandro Pertini 4, CF e P.IVA 02568910901, titolare della struttura all'interno della quale risulta inserito il soggetto richiedente;

DI IMPUTARE la somma di € **5.767,20** al capitolo 10423 del bilancio finanziario 2020 2022;

DI DARE ATTO che:

- il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del TUEL;
- in relazione agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune di Torralba, Sezione "Amministrazione trasparente", eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

COPIA conforme all'originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Ufficio Finanziario Albo Pretorio

Il Responsabile del Settore

Vincenzo Dore

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Vincenzo Dore

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott. Daniele Roccu

La presente determinazione viene pubblicata all' albo pretorio online del sito istituzionale www.comune.torralba.ss.it ai sensi della Legge 69/2009.